



PROPOSTA
RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
DEL CONSUMATORE

Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza



INDICE

- 1- Incarico consulente tecnico-legale e riferimenti consumatore proponente
- 2- Presupposti per l'ammissibilità
- 3- Situazione familiare – Redditi personali e della famiglia – Stato di Insolvenza
- 4- Diligenza impiegata dal Consumatore nell'assumere le obbligazioni – Cause dell'indebitamento – Analisi del merito creditizio dei Finanziatori;
- 5- Atti di straordinaria amministrazione negli ultimi 5 anni – Esposizione debitoria – Elenco beni / attività – Elenco dei Creditori;
- 6- Eventuali atti del debitore impugnati dai creditori
- 7- Proposta economico-finanziaria. Piano ristrutturazione del Debito
- 8- Fattibilità del Piano di ristrutturazione del debito e probabile convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria
- 9- Conclusioni
- 10- Documentazione depositata dal consumatore



I. INCARICO CONSULENTE TECNICO-LEGALE E RIFERIMENTI DEL CONSUMATORE

PROPONENTE

Il sig. [REDACTED], nato a N. [REDACTED] il 01/10/1981, CF: [REDACTED], residente in [REDACTED] al [REDACTED] trovandosi nelle condizioni previste dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, intendono presentare la

domanda di ristrutturazione dei debiti, per la composizione della crisi da sovraindebitamento, che sarà relazionata dal nominato OCC.

All'uopo ha conferito incarico ed è assistito e coadiuvato, nella qualità di ADVISOR, dal dr. Francesco Di Gennaro C.F. DGN FNC 71R25 F839T, Presidente della "GloboUtenti ADV" Associazione Nazionale Consumatori con sede legale in Pozzuoli (NA) alla via Provinciale Pianura, 4/5 Z.I. località San Martino, tel./fax 0818666064, mail info@globoutenti.it, PEC globoutenti@legalmail.it, ove il proponente elegge domicilio.

Di seguito è illustrato il piano che è presentato formalmente e sostanzialmente dal proponente, per il quale viene esclusivamente realizzata relazione tecnico-contabile volta ad evidenziare la possibilità di adesione alla legge in questione.

2. PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA'

Preliminarmente si fa presente che nella fattispecie in esame sussistono i requisiti per l'ammissibilità della Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento così come disposto dal CCII.

L'art. 67 recita che *"Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento"*.

Ai fini del presente capo, si intende:

- per consumatore *la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.*
- per sovraindebitamento *"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;"*;



- per crisi "lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;

- per insolvenza "lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni".

Ebbene, i proponenti rivestono la qualifica di consumatore, come meglio evidenziato al paragrafo successivo.

Si trovano infine, come verrà ampiamente dimostrato di seguito, in una situazione di insolvenza.

Inoltre, sussistono altresì i requisiti previsti dall'art. 69:

Il proponente:

- non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda;
- non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

In definitiva, la finalità del presente proposta è dimostrare che:

Il proponente ha sia i requisiti oggettivi (stato di insolvenza) che quelli soggettivi (il proponente è da considerarsi consumatore) per accedere alla procedura di ristrutturazione del debito.

La procedura è l'unico strumento in grado di consentire un ritorno "in bonis", con soddisfazione (seppur parziale) dei creditori, in presenza di un monte debiti di fatto insostenibile e non dovuto a comportamenti negligenti dei proponenti (meritevolezza).

3. SITUAZIONE FAMILIARE-REDDITI PERSONALI E DELLA FAMIGLIA-STATO DI INSOLVENZA

3.1 situazione familiare:

I coniugi [REDACTED] hanno contratto matrimonio in data [REDACTED] in regime di comunione dei beni, (cfr. all. n. 2). Dal matrimonio sono nati [REDACTED] (cfr. all. 3). Sono residenti a [REDACTED]

Come evidenziato nel certificato di famiglia (cfr. all. n. 2), oggi lo stato di famiglia si compone di [REDACTED] persone, nello specifico:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]



3.2 redditi personali e dei componenti dello stato di famiglia

Il sig. [REDACTED]

- dal 14 [REDACTED] come qualifica operaio

La sig.ra [REDACTED]

- dal [REDACTED]
- dal [REDACTED]

attualmente non operativa e pertanto non ha reddito.

Le entrate annue nette del proponente negli anni precedenti, dedotte dal modello unico, C.U., vengono riportate nella sottoscritta tabella

ANNO DI RIFERIMENTO	REDDITO NETTO ANNUO/MENSILE DELLA [REDACTED]	TOTALE REDDITO ANNUO/MENSILE per 12 mensilità
CU 2020	[REDACTED]	[REDACTED]
CU 2021	[REDACTED]	[REDACTED]
CU 2022	[REDACTED]	[REDACTED]
CU 2023	[REDACTED]	[REDACTED]

Tutti gli importi riportati nelle tabelle sono indicati al netto di imposte e contributi.

3.3 Stato di insolvenza

Il nucleo familiare, come emerge dall'elenco allegato, sostiene le seguenti spese MENSILI:

SPESA	IMPORTO
LUCE	[REDACTED]
ACQUA	[REDACTED]
TELEFONO FISSO	[REDACTED]
GAS	[REDACTED]
TARI/TARSU	[REDACTED]
UTENZE MOBILI	[REDACTED]
VITTO/ALIMENTI	[REDACTED]
VARIE (cura della persona, vestiario, manutenzione auto, cura della casa, materiale scolastico ecc)	[REDACTED]
SPESE MEDICHE	[REDACTED]
1 TOTALE	e [REDACTED]

A detti importi vanno applicate le ulteriori trattenute dovute agli impegni finanziari assunti, come di seguito riportate:



- 1- Prestito Personale intestato a [REDACTED] con la Findomestic Banca Spa, data contratto 01.06.2018. L'importo era pari ad € 30.594,00 da restituire in n. 120 rate mensili di € 386,30, la prima rata il 13.06.2018. Prestito effettuato per il consolidamento dei prestiti n. [REDACTED] [REDACTED] tre la liquidità per le spese ordinarie del nucleo familiare. Prestito ceduto a Banca Ifis Npl Investing spa il 17.12.2020; debito residuo come da [REDACTED] n. 64/2022 della Banca Ifis NPL Investing SPA € 48.169,65 come da comunicazione gestore, dal mese di gennaio 2023 è iniziato accantonamento ed è fissata udienza il 20-06-2023;
- 2- Prestito Personale intestato a [REDACTED] con la Unicredit Banca spa, decorrenza 30.10.2018. Importo richiesto per piccoli lavori a casa e per pagare le rate dei prestiti in corso. L'importo era pari ad € 30.000,00 da restituire in n. 84 rate mensili di € 422,61. Prestito ceduto alla Kruk Investment SRL Debito residuo € 38.131,51 come comunicazione dal gestore della crisi;
- 3- Prestito Personale intestato a [REDACTED] con la Unicredit Banca spa, decorrenza 17.01.2019, utilizzato per pagare le rate dei prestiti precedenti. L'importo era pari ad € 10.000,00 da restituire in n. 84 rate mensili di € 150,44. Debito residuo incluso nel punto 3
- 4- Carta Revolving contratto n. [REDACTED] la Findomestic Banca Spa Debito residuo, come da decadenza, del 25.08.2020 € 5.116,42.

CREDITORE / RAPPORTO FINANZIARIO	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO
P. Ba [REDACTED]		€ 386,30
P. [REDACTED]		€ 422,61
P. [REDACTED]		€ 150,44
[REDACTED]		€ 150,00
TOTALE parziale		€ 1.109,35
TOTALE		€ 1.109,35

SQUILIBRIO ENTRATE/USCITE MENSILI SITUAZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO



	USCITE MENSILI	ENTRATE MENSILI <u>attuali</u>
IMPEGNI FINANZIARI	€ 1.109,35	
SPESE MENSILI MEDIE	€ 1.285,00	
S [REDACTED]		€ 1.704,18
[REDACTED]		
TOTALE	€ 2.394,35	€ 1.704,18
SQUILIBRIO	€ 690,17	

Pertanto, atteso che per il fabbisogno dell'intero nucleo familiare, comprese le spese per gli impegni finanziari, è necessaria una somma minima non inferiore a € 2.394,35 e che l'importo della retribuzione mensile del proponente risulta oggi essere pari ad € 1.704,18 circa vi è stata l'impossibilità oggettiva di proseguire con il pagamento dei finanziamenti assunti.

Tale situazione di squilibrio patrimoniale, esistente da alcuni anni, ha contribuito a far aggravare lo stato di crisi fino ad arrivare all'insolvenza attuale.

4. Diligenza impiegata dal Consumatore nell'assumere le obbligazioni – Cause dell'indebitamento – Analisi del merito creditizio dei Finanziatori;

Ai sensi dell'art. 69 comma 1 CCII, la domanda di ristrutturazione dei debiti è inammissibile se il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Ad avviso dello scrivente, la finalità dello strumento giuridico in questione, insieme a quello della esdebitazione del debitore incapiente è perseguire un obiettivo sociale, in grado di calmierare la povertà e attenuare le tensioni sociali, restituendo al mercato un soggetto accorto ossia meritevole.

Quindi si ha meritevolezza quando non ricorrono atti in frode e quando il sovraindebitamento si è formato senza dolo o colpa grave dove:

- per colpa grave il debitore ha assunto il debito quando era irragionevole, avuto riguardo al proprio patrimonio ed al proprio reddito, ritenere di potere restituirlo regolarmente;
- per dolo quando l'obbligazione sproporzionata sia stata assunta consapevolmente o addirittura appositamente.


Quindi il sovraindebitamento che può essere risolto con il piano di ristrutturazione del debito era ed è quel sovraindebitamento che o è diventato tale dopo il sorgere del debito per fatti sopravvenuti e imprevedibili oltre che non addebitabili al debitore; o lo era fin dalla genesi del debito ma la sproporzione non poteva essere evitata o prevista dal debitore avuto riguardo alla banale diligenza di un consumatore inesperto (colpa lieve)

Nella fattispecie in esame si ritiene che non sussistano colpa grave, malafede o frode.

4.1 diligenza del consumatore e cause dell'indebitamento



Di seguito la narrazione del perché il sig. [REDACTED] non è stato in grado ad onorare gli impegni finanziari sottoscritti:



Il protrarsi della situazione sopra descritta ha ingenerato un graduale, ma inesorabile, squilibrio di natura economica e finanziaria per la necessità.

Quindi, a ben vedere, le cause dell'indebitamento possono essere collocate a due momenti storici, entrambi non prevedibili:

- mancanza di reddito familiare causata dal licenziamento del sig. [REDACTED] nonché della non operatività dell'attività della sig.ra [REDACTED];
- l'intensificarsi della crisi economica generale;

4.2 analisi del merito creditizio

Si ritiene, altresì, che per completare l'indagine in ordine al requisito della meritevolezza, occorrerebbe anche verificare il comportamento del creditore.

Tenuto conto che il sovraindebitamento è un processo graduale, nel quale assume peso rilevante il finanziamento concesso ad un soggetto già indebitato, occorre che vengano fatte alcune valutazioni in merito all'atteggiamento avuto dalle società di finanziamento per quanto attiene la valutazione del c.d. merito creditizio e l'aspetto psicologico che spinge un soggetto "disperato" a fare richiesta di accesso al credito.

Invero, i dati ed i fatti esposti confermano una concreta diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni.

Dall'analisi della documentazione depositata emerge, comunque ed in ogni caso, che il comportamento del



debitore non costituisca atto in frode ai creditori, laddove per “atto in frode” si intende quell’atteggiamento, con valenza ingannevole, che lascia presupporre che il debitore, nell’accedere al credito, abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori.

Dall’altra parte, invece, è da considerare che si assiste ad una condotta diffusa nel mondo bancario e finanziario di mancata ponderazione del reale valore della garanzia concessa.

Sul punto occorre precisare che l’art. 124 bis TUB prevede che, *“prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.”*

È prassi ormai consolidata da tempo per gli intermediari finanziari non verificano il merito creditizio e, abusando della loro posizione contrattuale dominante nei confronti di soggetti che si trovano “con le spalle al muro”, fanno sottoscrivere qualunque modulistica al loro futuro cliente, senza dare alcuna spiegazione in merito, anche che non hanno altri impegni finanziari in corso.

Il comma 3 dell’art. 68 CCII prevede espressamente che la Relazione dell’Organismo debba contenere l’indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile.

Queste previsioni identificano una responsabilità del finanziatore con riflessi diretti sulla meritevolezza del consumatore.

Ed infatti alcune recentissime decisioni del Tribunale di Napoli, applicando le disposizioni contenute nel Codice dell’Insolvenza e richiamando l’art. 124 bis del Testo Unico Bancario, hanno concluso per l’assenza di colpa del consumatore che ha fatto affidamento sulle capacità e conoscenze del suo finanziatore, che era ben in grado di conoscere il suo merito creditizio e dunque di rifiutare un finanziamento se questo non era proporzionato alle capacità patrimoniali del richiedente.

Sul punto si rammenta: Tribunale Napoli, 27 ottobre 2020. Est. Graziano

<<...il sovraindebitamento derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento in violazione dell’art. 124-bis T.U.B. è riconducibile eziologicamente proprio e solo all’intermediario finanziario. Il consumatore non può, dunque, essere ritenuto in colpa per essersi rivolto all’intermediario ed aver fatto affidamento sulla capacità di quest’ultimo di valutare il proprio merito creditizio ... l’istante non ha colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali,



avendo domandato l'accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati i quali avevano gli strumenti e le informazioni per valutare il merito creditizio del richiedente >>

Inoltre, L'art. 69 secondo comma recita:” Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”.

Sul punto il Tribunale di Napoli Nord con provvedimento del 16-03-2021 G.D. dott. Rabuano, ha dichiarato inammissibile l'opposizione del creditore che non ha dimostrato di:

- aver colpevolmente determinato la situazione di indebitamento;
- o il suo aggravamento;
- o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis TUB.

È quindi indubbio che le disposizioni afferenti alla legge del sovraindebitamento devono essere lette in modo coordinato con l'art 124 bis co. 1 TUB.

Di seguito viene riportato analisi del **merito creditizio**:

L'art. 68 3 comma sancisce che l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore ai fini della concessione del finanziamento, abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”);

Gli elementi da considerare, in ossequio all'art. 68, comma 3 secondo capoverso, per verificare se il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio sono:

- importo del finanziamento in verifica;
- importi ulteriori finanziamenti ottenuti in precedenza;
- numero dei componenti il nucleo familiare, risultanti dal certificato di stato di famiglia;
- reddito netto dei componenti il nucleo familiare, risultanti dall'ultimo Modello Unico, 730 o CU;
- importo assegno sociale, che indica l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita del nucleo familiare, reperibile per ogni annualità sul sito www.inps.it;

nel caso di specie:



Pensione sociale dal 2008 al 2013 (fonti INPS) in riferimento al periodo di accensione dei finanziamenti dei sovra indebitati

Pensione sociale (fonti INPS) dal 2008 al 2013:

ANNO	2017	2018	2019
PENSIONE SOCIALE	€ 448,07	€ 453,00	€ 458,00

Indici scala equivalenza ISEE

N. nucleo familiare	1	2	3	4	5
parametro	1	1,57	2,04	2,46	2,85

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente. Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

- a) 0,2 in caso di nuclei familiari con 3 figli, 0,35 in caso di 4 figli, 0,5 in caso di almeno 5 figli;
- b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;
- c) la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e).

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo, ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del DPR n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a sé stante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.

- assegno sociale parametrato al numero dei componenti del nucleo familiare, che si ottiene moltiplicando l'importo dell'assegno sociale per il parametro della scala di equivalenza ISEE dei componenti il nucleo familiare.

1) Schema andamento del reddito disponibile dopo erogazione del Prestito Personale [redacted] intestato [redacted] [redacted] con la Findomestic Banca spa del 01.06.2018

(A) Assegno sociale anno 2018	€ 453,00
Componenti nucleo familiare	3
(B) Parametro di equivalenza ISEE 2012 (nucleo 3 persone con figlio >3 anni)	2,24



(D) Reddito mensile netto disponibile dei coniugi Della Ragione/Vallefuoco	€ 1.080,00
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A X B	€ 1.014,72
(F) Rata mensile di finanziamento preesistenti (P.P. Fiditalia)	€ 129,00
(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)	€ - 63,72
(H) Rata mensile del P.P. n. 265116 Findomestic banca Spa	€ - 386,00
(I) G+H Incapacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento	€ - 449,72

Si evidenzia che la banca Findomestic Banca Spa ha erogato [REDACTED] violando i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, *non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta (art. 69 comma 2 CCII.)*

2) Schema andamento del reddito disponibile dopo erogazione del [REDACTED] testato a [REDACTED] con la Unicredit Banca spa del 30.10.2018

(A) Assegno sociale anno 2018	€ 453,00
Componenti nucleo familiare	3
(B) Parametro di equivalenza ISEE 2012 (nucleo 3 persone con figlio >3 anni)	2,24
(D) Reddito mensile netto disponibile dei coniugi Della Ragione	€ 1.080,00
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A X B	€ 1.014,72
(F) Rata mensile di finanziamento preesistenti	€ 515,00
P.P. Fiditalia	€ 129,00
P.P. Findomestic Banca SPA	€ 386,00
(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)	€ - 449,72
(H) Rata mensile del P.P. n. 836534 Unicredit	€ - 422,00
(I) G-/+H Incapacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento	€ - 871,72

Si evidenzia che la Unicredit Banca Spa ha erogato [REDACTED] violando i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, *non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta (art. 69 comma 2 CCII.)*

3) Schema andamento del reddito disponibile dopo erogazione del [REDACTED] testato a [REDACTED] con la Unicredit Banca Spa del 17.01.2019

(A) Assegno sociale anno 2019	€ 458,00
Componenti nucleo familiare	3
(B) Parametro di equivalenza ISEE 2012 (nucleo 3 persone con figlio minorenni)	2,24
(D) Reddito mensile netto disponibile Della Ragione	€ 874,33
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A X B	€ 1.025,92
(F) Rata mensile di P.P.	€ 937,00
p.p. Fiditalia	€ 129,00
PP Findomestic Banca SPA	€ 386,00
PP Unicredit	€ 422,00
(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)	€ - 1.088,59
(H) Rata mensile del nuovo finanziamento concesso (Prestito Personale Unicredit n. 941239)	€ - 150,00
(I) G-/+H Incapacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento	€ - 1.238,59



Si evidenzia che la Unicredit Banca spa ha erogato il prestito personale [REDACTED] violando i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, *non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta (art. 69 comma 2 CCII.)*

5. ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE NEGLI ULTIMI 5 ANNI – ESPOSIZIONE DEBITORIA ED ELENCO DEI CREDITORI – ELENCO BENI ATTIVITA'

5.1 atti straordinaria amministrazione

come da autocertificazione allegata, il sig. [REDACTED] non ha compiuto atti di straordinaria amministrazione negli ultimi 5 anni.

5.2 Esposizione debitoria ed elenco creditori

ELENCO DELLE PASSIVITA' ED ESPOSIZIONE DEBITORIA AL 09-05-2023

Pertanto, la situazione debitoria complessiva con indicazione dei relativi privilegi viene riportata nella seguente tabella:

Creditore / Rapporto Finanziario	decorrenza	Privilegio	Chirografo	Importo versato	Debito residuo
[REDACTED]	01.06.2018		€ 30.594,00	€ 9.271,20	€ 48.169,65
[REDACTED]	30.10.2018		€ 30.000,00	€ 5.493,93	€ 38.131,58
[REDACTED]	17.01.2019		€ 10.000,00	€ 1.805,28	
[REDACTED]					€ 5.116,42
[REDACTED]		€ 719,40	€ 1.784,41		€ 2.503,81
[REDACTED]		€ 5.727,42			€ 5.727,42
[REDACTED]		€ 1.499,00			€ 1.499,00
Totale debito residuo					€ 101.147,88

Totale complessivo esposizione debitoria al 09-05-2023 € 101.147,88

Dettaglio ADER:

[REDACTED] :

N. DOCUMENTO	ENTE CREDITORE	PRIVILEGIATO	CHIROGRAFO
07120160079892512	Amm. Finanziaria Dir. Prov.		€ 76,66



07120170079816976	Comune di Monte di Procida		€ 342,21
07120190079044335	Comune di Pozzuoli		€ 181,07
0712020004514501	Comune di Pozzuoli Tari 2014	€ 99,00	€ 68,34
07120200080802927	Amm. Finanziaria Provinciale		€ 59,81
07120210107023448	Comune di Pozzuoli		€ 161,88
07120220041834774	Comune di Pozzuoli	€ 359,00	€ 143,58
07120220077131413	Comune di Pozzuoli		€ 111,32
TOTALE		€ 458,00	€ 1.144,87

5.3 Elenco beni ed attività

Il sig. [REDACTED]

- è dipendente dell' [REDACTED]
- Non intestatario di beni immobili;
- Intestatario di beni mobili:
 - [REDACTED] immatricolata il 09-03-20069 ed acquistata il 29-04-2016, valore commerciale € 1.000,00;
 - [REDACTED] immatricolata il 05-12-2008, ed acquistata il 05-02-2021, valore commerciale € 500,00;

ATTIVO		PASSIVO
Autovettura [REDACTED]	€ 1.000,00	
Autovettura T [REDACTED]	€ 500,00	
Attivo destinato ai creditori (rata mensile di € 400 X 96 mesi)	€ 38.400,00	
TOTALE	€ 39.900,00	€ 101.147,88

6. EVENTUALI ATTI DEI DEBITORI IMPUGNATI DAI CREDITORI – ATTI DEI CREDITORI

- non risultano ad oggi atti dei debitori impugnati dai creditori.
- Decreto Ingiuntivo [REDACTED] ll'11.01.2022, atto di precetto del 07.11.2022 di Ifis NPL Investing Spa, atto di pignoramento;
- Intestatario C [REDACTED] acceso presso Poste Italiane S.p.a. – Banco Posta, il cui saldo al 31/03/2023 è di € [REDACTED]

7. PROPOSTA ECONOMICO FINANZIARIA – COSTI PRESUNTI DELLA PROCEDURA - PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO



Alla luce di tutto quanto esposto, il sig. [REDACTED] stante l'attuale incapacità di far fronte con regolarità al monte debiti accumulato e con la piena volontà di onorare con la migliore diligenza possibile i propri impegni, propongono una riformulazione della propria posizione debitoria, sulla scorta del seguente piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore.

7.1 Costi presunti della procedura:

L'art. 6 CCII detta le regole della prededucibilità dei crediti:

a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;

b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati;

Pertanto i compensi dell'OCC, come da preventivo sottoscritto allegato, sono pari ad € 3.086,60 Iva ed accessori inclusi e saranno liquidate come da art. 6 comma 1 CCII o in altra modalità stabilita dal Tribunale.

I compensi dell'assistenza tecnica di parte pari ad € 2.147,25 (il 75% di € 2.863,00 accertato) in prededuazione a condizione che il piano di ristrutturazione dei debiti venga omologato.

QUADRO SODDISFAZIONE CREDITORI

Creditore / Rapporto Finanziario	Debito residuo	Rientro	Riduzione	% pagamento
[REDACTED]	€ 3.086,60	€ 3.086,60		100,00%
[REDACTED]	€ 2.863,00	€ 2.147,25	€ 715,75	75,00%
[REDACTED]	€ 719,40	€ 719,40		100,00%
Mu	€ 5.727,42	€ 5.727,42		100,00%
Con	€ 1.499,00	€ 1.499,00		100,00%
Agen	€ 1.784,41	€ 356,88	€ 1.427,53	20,00%
I	€ 48.169,65	€ 9.633,93	€ 38.535,72	20,00%
K	€ 38.131,58	€ 7.626,32	€ 30.505,26	20,00%
Cart	€ 5.116,42	€ 1.023,28	€ 4.093,14	20,00%
TOTALE	€ 107.097,48	€ 31.820,88	€ 75.277,40	



TOTALE NUOVA POTENZIALE DEBITORIA: euro 31.820,88

POSSIBILE RATA MENSILE SOSTENIBILE: euro 400,00

ARCO TEMPORALE SODDISFAZIONE IMPEGNI: 6,63 anni (79,55 mesi)

Elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute alla data del 09-05-2023:

Creditore / Rapporto Finanziario	decorrenza	Privilegio	Chirografo	Importo versato	Debito residuo
	01.06.2018		€ 30.594,00	€ 9.271,20	€ 48.169,65
	30.10.2018		€ 30.000,00	€ 5.493,93	€ 38.131,58
	17.01.2019		€ 10.000,00	€ 1.805,28	
					€ 5.116,42
		€ 719,40	€ 1.784,41		€ 2.503,81
					€ 5.727,42
		€ 1.499,00			€ 1.499,00
Totale debito residuo					€ 101.147,88



Dettaglio pagamento per ogni singolo creditore:

Creditore / Rapporto Finanziario	Importo	Rata	Numero rata/importo rata	Totale
	€ 3.086,60	Dalla rata n. 1 alla rata n. 13 Rata n. 14	n. 13 X € 235,85 n. 1 X € 20,05	€ 3.066,05 <u>€ 20,05</u> € 3.086,00
	€ 2.147,25	Dalla rata n. 1 alla rata n. 13 Rata n. 14	n. 13 X € 164,15 n. 1 X € 13,30	€ 2.133,95 <u>€ 13,30</u> € 2.147,25
	€ 719,40	Rata n. 14 Dalla rata n. 15 alla rata n. 32 Rata n. 33	n. 1 X € 33,20 n. 18 X € 36,21 n. 1 X € 34,42	€ 33,20 € 651,78 <u>€ 34,42</u> € 719,40



	€ 5.727,42	Rata n. 14	n. 1 X € 264,28	€ 264,28	
		Dalla rata n. 15 alla rata n. 32	n. 18 X € 288,32	€ 5.189,76	
		Rata n. 33	n.1 X € 273,38	<u>€ 273,38</u>	
					€ 5.727,42
	€ 1.499,00	Rata n. 14	n. 1 X € 69,17	€ 69,17	
		Dalla rata n. 15 alla rata n. 32	n. 18 X € 75,47	€ 1.358,46	
		Rata n. 33	n.1 X € 71,37	<u>€ 71,37</u>	
				€ 1.499,00	
€ 356,88	Rata n. 33	n. 1 X € 0,40	€ 0,40		
	Dalla rata n. 34 alla rata n. 79	n. 46 X € 7,66	€ 352,36		
	Rata n. 80	n. 1 X € 4,12	<u>€ 4,12</u>		
				€ 356,88	
€ 9.633,93	Rata n. 33	n. 1 X € 10,77	€ 10,77		
	Dalla rata n. 34 alla rata n. 79	n. 46 X € 206,73	€ 9.509,58		
	Rata n. 80	n.1 X € 113,58	<u>€ 113,58</u>		
				€ 9.633,93	
€ 7.626,32	Rata n. 33	n. 1 X € 8,52	€ 8,52		
	Dalla rata n. 34 alla rata n. 79	n. 46 X € 163,65	€ 7.527,90		
	Rata n. 80	n. 1 X € 89,90	<u>€ 89,90</u>		
				€ 7.626,32	
€ 1.023,28	Rata n. 33	n. 1 X € 1,14	€ 1,14		
	Dalla rata n. 34 alla rata n. 79	n. 46 X € 21,96	€ 1.010,16		
	Rata n. 80	n. 1 X € 11,98	<u>€ 11,98</u>		
				€ 1.023,28	
TOTALE	€ 31.820,88	Dalla rata n. 1 alla rata n. 79 n. 1 X € 219,58	n. 79 X € 400,00 n. 1 X € 219,58	€ 31.600,00 <u>€ 219,58</u> € 31.819,58	

* gli importi differiscono di € 1,30 per effetto degli arrotondamenti

8. FATTIBILITA' DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO E PROBABILE CONVENIENZA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.

8.1 Fattibilità

Attualmente le entrate nette mensile dei proponenti sono costituite:

- stipendio che percepisce il sig. [REDACTED] per un totale di € 1.704,18;
- la sig.ra [REDACTED] multa inoccupata;



Atteso le spese necessarie alla famiglia sono state quantificate in € 1.285,00 (le stesse possono essere considerate congrue visto che oggi il nucleo familiare è composto da 4 persone con due minori) la rata mensile prevista per la ristrutturazione dei debiti del consumatore di € 400,00 è sostenibile e fattibile.

8.2 Alternativa liquidatoria

L'alternativa al deposito della proposta *de quo* sarebbe quella della liquidazione dei beni di proprietà dei proponenti. Nel caso di specie, l'istante non possiede né fabbricati né terreni. Come beni mobili registrati è intestatario di due auto di cui sopra per un valore di circa € 1.500,00, inoltre il sig. [REDACTED] è dipendente della società [REDACTED] con uno stipendio medio di circa di € [REDACTED] mensile per 12 mensilità. Pertanto se, volendo fare l'alternativa liquidatoria come da art. 268 e seguenti e prendendo come riferimento la durata di 36 mesi ex art. 282, si andrebbe a realizzare (considerando lo stipendio netto decurtato dalle somme come da art. 238 c. 4) le somme come da tabella:

Attivo	Ristrutturazione dei debiti	Liquidazione controllata
Auto		€ 1.500,00
Stipendio	€ 31.820,88	€ 15.084,00
Costi procedura	€ 0,00	€ 3.500,00
Rotale	€ 31.820,88	€ 13.084,00

Nella proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore gli istanti propongono € 31.820,88 che rappresenta quasi del doppio dell'attivo ricavabile dall'alternativa liquidatoria.

Anche per quanto attiene il pignoramento presso terzi, occorre valutare i tempi non brevi relativi al soddisfacimento del creditore, atteso che l'esito della procedura non potrà che essere esiguo in considerazione del limite della misura di 1/5 e delle ulteriori limitazioni di cui all'art. 545 c.p.c. (per la somma eccedente il triplo dell'assegno sociale).

Insomma, i vari creditori per recuperare il loro credito dovrebbero intraprendere una serie di azioni esecutive finalizzate al pignoramento dei beni degli istanti. Ebbene, considerato che tali azioni durerebbero nel tempo, nell'accordo viene posta in evidenza la circostanza, che in considerazione del combinato disposto degli artt. 550 e 524 c.p.c., qualora si procedesse a più pignoramenti dello stesso bene, il quinto dello stipendio, ne potrebbe beneficiare solo il primo creditore, mentre gli altri si devono accodare (vedasi la Legge 132/2015). La regola difatti è che, in presenza di più creditori, bisogna distinguere in base alla natura dei crediti. Qualora la natura dei crediti sia la stessa, allora l'importo da pignorare non può superare un quinto delle somme e, non potendo essere autorizzati più pignoramenti contemporaneamente, si avrà, la regola del cosiddetto "accodo": in pratica il giudice autorizza il successivo pignoramento, ma il secondo creditore potrà iniziare a soddisfarsi (prelevando il famoso "quinto" dalle somme percepite mensilmente) solo quando il creditore precedente sia stato pagato integralmente. Qualora invece i



crediti vantati avessero natura diversa, allora sono possibili ulteriori pignoramenti dello stipendio oltre al primo, a condizione che, lo stipendio non scende al disotto della metà.


In considerazione di quanto esposto, visti gli importi vantati dei creditori chirografari, è evidente che una procedura esecutiva mobiliare, sarebbe inopportuna ed antieconomica per costi, tempi. Inoltre si specifica che considerando gli importi già corrisposti ai singoli creditori chirografari la percentuale di soddisfo è superiore al 20% offerto.

9. CONCLUSIONI

La presente proposta rappresenta una chiara espressione della diligenza del sig. [REDACTED] rispetto al soddisfacimento, seppur parziale, di tutti i debiti contratti. Un eventuale non accoglimento della stessa non rappresenta una maggiore garanzia per i creditori di recupero dell'intero credito vantato, in considerazione dello squilibrio tra disponibilità finanziarie e esposizione debitoria, e rappresenterebbe di fatto una gravissima preclusione verso la possibilità della famiglia ad una vita dignitosa e costruttiva. Ad oggi l'accordo presentato risulta sostenibile sia in termini economico-finanziari sia secondo le valutazioni che gli stessi debitori hanno formulato allo scrivente.

Pozzuoli, 09-05-2023

Per delega e ratifica



Il Consulente Tecnico di Parte

dr. Francesco Di Gennaro

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'dr. Francesco Di Gennaro'.



10. Documentazione depositata

- Allegato 1 – carta di identità e codice fiscale degli istanti;
- Allegato 2 – certificato cumulativo matrimonio-residenza-stato di famiglia;
- Allegato 3 – estratto cariche e qualifiche Agenzia delle Entrate in testa al sig. [REDACTED]
- Allegato 4 – estratto ruolo Agenzia Entrate-Riscossione in testa al sig. [REDACTED]
- Allegato 5 – visura catastale nazionale di inesistenza fabbricati e terreni per soggetto sintetica ed analitica in testa al sig. [REDACTED]
- Allegato 6 – Crif 31-10-2021 e 15-10-2018 in testa al sig. [REDACTED]
- Allegato 7 – CTC 19-10-2021 e 4-10-2018 in testa al sig. [REDACTED]
- Allegato 8 – CR al 03-04-2023 [REDACTED]
- Allegato 9 – redditi [REDACTED] dal 2021 al 2023
- Allegato 10 – contratto Findomestic Banca SPA, cessione alla Ifis NPL Investing SPA, Decreto ingiuntivo, atto di precetto ed atto di pignoramento;
- Allegato 11 – cessione del credito alla Kruk Investimenti SRL e relativo estratto conto Unicredit SPA;
- Allegato 12 – decadenza beneficio del termine carta revolving Findomestic Banca SPA;
- Allegato 13 – dettaglio Municipia tassa circolazione 2019;
- Allegato 14 – estratto previdenziale [REDACTED]
- Allegato 15 – C2 Storico centro impiego in testa al sig. [REDACTED]
- Allegato 16 – copia compensi OCC;
- Allegato 17 – Estratto conto corrente Banco di Napoli;
- Allegato 18 – buste paghe da settembre 2022 a marzo 2023 in testa [REDACTED]
- Allegato 19 – Comunicazione inizio accantonamento datore di lavoro;
- Allegato 20 – Cessione alla Link Finanziaria carta Findomestic;
- Allegato 21 – certificato proprietà auto tg da421hl;
- Allegato 22 – Comune di Pozzuoli – Tari 2018, 2019, 2020, 2021;
- Allegato 23 – redditi competenza 2018 e 2019 per calcolo merito creditizio;
- Allegato 24 – estratto previdenziale coniuge sig.ra [REDACTED]

